

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI PRE-ACCADEMICI

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 ottobre 2010

Modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 27 marzo 2012

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1. - Generalità

1. Il Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste (d'ora in avanti Conservatorio) istituisce e organizza corsi di fascia pre-accademica finalizzati a fornire agli studenti una formazione strutturata, organizzata per periodi di studio e livelli di competenza, con l'obiettivo di formare le competenze adeguate per l'ingresso ai corsi dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.

2. La presente riorganizzazione dell'articolazione della formazione musicale di base risponde a quanto previsto dalla Legge 508/1999 art. 2 c. 8 lettera d) e g)¹ e dal DPR 212/2005 art. 12 c. 4²

Art. 2. - Definizioni


Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- a) Struttura didattica: la struttura che programma ed eroga il servizio didattico;
- b) Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad esso afferenti;
- c) Scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- d) Offerta formativa: l'insieme dei corsi e delle altre attività formative;
- e) Regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti il funzionamento dei singoli corsi di studio;
- f) Obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello musicale al quale sono finalizzati i corsi pre-accademici;
- g) Periodi di studio: i periodi in cui sono articolati i corsi pre-accademici;
- h) Livello di competenza: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello musicale al quale è finalizzato il corrispondente periodo di studio;
- i) Aree formative: raggruppamenti disciplinari di insegnamenti impartiti nei corsi pre-accademici.

¹ Lettera d: "Previsione, per le istituzioni di cui all'art. 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore".

Lettera g: "Facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore".

² "Fino all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza modulano l'offerta dei relativi corsi, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. A tale fine, il Ministro, sentito il CNAM, definisce linee guida per la stipula di eventuali convenzioni".



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI PRE-ACCADEMICI

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 ottobre 2010

Modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 27 marzo 2012

Capo II – AUTONOMIA DIDATTICA

Art. 3. - Offerta formativa e articolazione didattica

1. Gli insegnamenti impartiti nei corsi pre-accademici afferiscono a cinque aree formative, ciascuna delle quali può comprendere più discipline o insegnamenti:

- a. Esecuzione e interpretazione / Composizione
- b. Teoria e analisi
- c. Laboratorio di musica d'insieme
- d. Storia della musica
- e. Tecnologia musicale

2. Il percorso formativo dei corsi pre-accademici si articola in tre periodi di studio, corrispondenti a specifici livelli di competenza:

- a. Primo periodo di studio: LIVELLO A (elementare)
- b. Secondo periodo di studio: LIVELLO B (medio)
- c. Terzo periodo di studio : LIVELLO C (avanzato)

3. I Regolamenti dei corsi di studio definiscono:

- a. il piano di studi di ogni corso individuando, per gli insegnamenti concorrenti, le ore annue di lezione indicativamente previste;
- b. gli obiettivi formativi per i vari periodi, per le diverse aree formative e per i singoli insegnamenti attivati;
- c. i programmi di esame dei singoli insegnamenti, che forniscono indicazioni relative al contenuto e allo svolgimento delle prove d'esame previste per ciascun livello, correlati agli obiettivi di apprendimento e articolati in livelli di competenza

5. L'offerta formativa e l'articolazione didattica per ogni periodo di studio è descritta nell'Appendice 1 del presente Regolamento, in cui sono riportati gli obiettivi generali di apprendimento dei corsi pre-accademici.

6. I piani di studio per ciascun percorso formativo, i risultati attesi di apprendimento e i programmi d'esame sono riportati nell'Appendice 2 del presente Regolamento.


7. Di norma non si può accedere al periodo successivo e ai relativi insegnamenti, senza aver acquisito le necessarie attestazioni di competenza previste per gli insegnamenti compresi nel periodo precedente, salvo deroghe autorizzate dai competenti organi accademici.

Art. 4. - Durata dei corsi di studio

1. Ciascun corso pre-accademico prevede la seguente durata indicativa:

- a. Primo periodo di studio: 3 anni
- b. Secondo periodo di studio: 2 anni
- c. Terzo periodo di studio: 3 anni.

2. E' possibile, in presenza di risultati particolarmente positivi, ridurre la durata di ciascun periodo di studio. L'abbreviazione della durata degli studi deve essere approvata dai competenti organi accademici, sentiti i docenti dei corsi frequentati.



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI PRE-ACCADEMICI

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 ottobre 2010

Modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 27 marzo 2012

3. E' consentita la ripetizione di un anno di corso una sola volta per ciascun periodo. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti organi accademici su istanza motivata prodotta dallo studente.

Art. 5. - Tipologia delle forme didattiche

Le forme didattiche dei corsi pre-accademici si articolano prevalentemente nelle seguenti tipologie:

- a. lezioni individuali
- b. lezioni a piccoli/grandi gruppi
- c. lezioni teorico-pratiche
- d. laboratori.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al corrispondente articolo del Regolamento Didattico del Conservatorio.


Art. 6. - Cooperazione con scuole esterne

1. Il Conservatorio promuove forme di interazione, raccordo e cooperazione con le scuole musicali esterne volte a favorire la diffusione della formazione musicale pre-accademica e a promuoverne la prosecuzione nel segmento superiore, a realizzare attività di produzione artistica, progetti di ricerca e divulgazione nel campo della musica, iniziative di aggiornamento dei docenti e di formazione permanente, nonché iniziative di monitoraggio ai fini di una più efficace programmazione degli accessi al segmento superiore della formazione musicale.
2. Lo strumento della convenzione è volto a regolare specifiche forme di accordo tra il Conservatorio e scuole musicali esterne, nel rispetto delle finalità istituzionali e a partire dalla reciproca adesione a principi ed obiettivi condivisi.
3. In particolare le convenzioni possono prevedere particolari forme e condizioni di accesso e di organizzazione nello svolgimento degli esami nonché, per le discipline che non prevedono un esame finale, di riconoscimento di attività svolte esternamente al Conservatorio.

Capo III – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 7. - Ammissione ai corsi

1. Ai corsi pre-accademici si accede con esame di ammissione.
2. Le domande di ammissione vanno presentate nei termini stabiliti annualmente dal Calendario Accademico, specificando la Scuola principale richiesta e il livello a cui si intende accedere. Per l'ammissione al livello B e al livello C è richiesto il possesso dell'attestato di livello precedente.
3. È possibile presentare domanda di ammissione a una o più Scuole. Per l'ammissione degli studenti stranieri si rinvia allo specifico paragrafo.
4. Gli esami di ammissione si svolgono nel periodo indicato dal Calendario Accademico.



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI PRE-ACCADEMICI

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 ottobre 2010

Modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 27 marzo 2012

Art. 8. - Età di ingresso

1. Le età indicative per l'accesso al primo periodo dei corsi pre-accademici del Conservatorio sono descritte nell'Appendice 3 del presente Regolamento.
2. Le Commissioni preposte agli esami di ammissione possono segnalare al Direttore l'opportunità di deroga dal requisito dell'età di cui al comma precedente in caso accertino nel candidato attitudini musicali adeguate.

Art. 9. - Esami di ammissione ai corsi pre-accademici

1. Gli esami di ammissione ai corsi pre-accademici (d'ora in poi: **esami di ammissione PA**) si svolgono nel periodo indicato dal calendario accademico in fasi distinte. Ciascun candidato deve sostenere:

a) limitatamente agli stranieri, una prova relativa alla verifica della conoscenza della lingua italiana, che può svolgersi anche contestualmente alle successive prove;

b) una prova relativa alla verifica dell'attitudine musicale generale. La prova verte su verifiche di difficoltà progressiva su: senso ritmico, senso melodico passivo e attivo, senso armonico, intonazione e canto. Possono essere esonerati da questa prova i candidati già in possesso di attestazione comprovante almeno l'avvenuto superamento del livello A relativamente alle "Materie musicali di base", rilasciata da un Conservatorio di musica;


c) una o più prove relative alla verifica dell'attitudine allo studio per la specifica Scuola prescelta. La prova è scritta nel caso di Scuola compositiva, è esecutiva se il candidato sa già suonare lo specifico strumento. Altrimenti verte su: verifica delle attitudini in relazione alla specifica Scuola, verifica delle condizioni fisiche e fisiologiche connesse alle esigenze esecutive dello specifico strumento, verifica del livello di interesse e di cultura musicale sia generale che per lo specifico insegnamento, eventuale capacità di suonare altri strumenti (specie in mancanza di una prova esecutiva sullo strumento prescelto).

2. L'esito dell'esame di ammissione PA è espresso in centesimi, ove necessario con frazioni di quarti di voto: l'idoneità si consegue con la votazione minima di 60 punti su cento. I candidati risultati idonei hanno titolo ad iscriversi in base ai posti disponibili e secondo l'ordine occupato nella graduatoria d'ammissione.

Art. 10. - Immatricolazione e iscrizioni ai corsi.

1. La domanda d'immatricolazione e prima iscrizione al Conservatorio, riservata agli studenti neo-ammessi, va presentata alla Segreteria didattica nel periodo previsto dal Calendario accademico, corredata dalla documentazione richiesta e dall'attestazione dei versamenti relativi alle tasse e ai contributi previsti.

2. Non è consentito essere contemporaneamente iscritti al Conservatorio di Trieste e ad altro Conservatorio di musica o Istituto Musicale Pareggiato.



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI PRE-ACCADEMICI

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 ottobre 2010

Modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 27 marzo 2012


3. Non è consentito essere contemporaneamente iscritti a due corsi pre-accademici. È possibile essere contemporaneamente iscritti a un corso superiore e ad un corso pre-accademico.
4. All'atto dell'iscrizione segue la formalizzazione del piano di studio dell'allievo. Contestualmente possono essere presentate eventuali opzioni individuali, che saranno sottoposte a valutazione dei competenti organi accademici.
5. Tutti i nuovi allievi sono iscritti "in prova", allo scopo di verificarne l'attitudine, l'impegno, la costanza e la capacità di adeguamento ai programmi di studio del Conservatorio. L'ammissione al Conservatorio diviene definitiva dopo il superamento dell'esame di conferma.
6. Per ogni materia, il passaggio all'anno successivo avviene mediante esame di promozione o esame di Compimento di livello preaccademico.
7. La domanda di rinnovo dell'iscrizione al Conservatorio per l'anno accademico successivo va presentata alla Segreteria didattica ogni anno, nel periodo previsto dal Calendario accademico, corredata dalla documentazione richiesta e dall'attestazione dei versamenti relativi alle tasse e ai contributi previsti.

Art. 11. - Piani di studio individuali

1. Al fine di consentire la contemporanea frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, per favorire una migliore ripartizione del carico di lavoro degli studenti è consentita, a domanda, su autorizzazione del Direttore, previa valutazione dei motivi e verifica della piena consapevolezza per lo studente che questa scelta potrà comportare l'attribuzione di debiti in ingresso nella prosecuzione degli studi ai livelli successivi, una parziale rimodulazione del proprio piano di studi, purché attuata con le seguenti modalità:
 - sia indirizzata a favorire prioritariamente una continuità dello studio di materia principale ed il conseguimento dei relativi obiettivi formativi;
 - sia applicata a favore degli allievi le cui abilità e competenze acquisite, con particolare riferimento alla materia principale, possano ragionevolmente permettere di raggiungere i risultati attesi di apprendimento entro i tempi massimi previsti;
 - renda a tal fine possibile il rinvio della frequenza di una o più delle altre materie previste nel piano di studi;
 - non costringa al rallentamento nella frequenza o alla ripetizione dell'anno di corso della materia principale.

Art. 12. - Frequenza dei corsi

1. Il Calendario accademico fissa annualmente l'inizio ed il termine delle lezioni nonché le sospensioni dell'attività didattica stabilite dal Consiglio Accademico.
2. All'inizio dell'anno accademico vengono esposti all'Albo l'elenco delle materie che ogni allievo è tenuto a frequentare, l'assegnazione ai rispettivi docenti e l'orario programmato di lezione di ogni docente. È compito di ogni allievo prendere visione delle materie che è tenuto a frequentare e presentarsi tempestivamente ai rispettivi docenti, fin dalla prima lezione.




REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI PRE-ACCADEMICI

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 ottobre 2010

Modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 27 marzo 2012

-
3. La frequenza alle lezioni è obbligatoria per le discipline e per le ore indicate nelle tabelle relative ai percorsi didattici di ciascun corso.
4. Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:
- La continuità del lavoro dello studente è attestata dal singolo docente, secondo le specifiche modalità previste dai corsi, ed è requisito necessario per essere ammessi a sostenere gli esami;
 - Le modalità di rilevazione del lavoro svolto dallo studente sono adottate autonomamente dai singoli docenti e possono richiedere verifiche intermedie o periodiche;
 - Numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi, comunque non inferiore ai 2/3 delle lezioni programmate per ciascun corso, fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme e le eventuali deroghe che i singoli docenti potranno prevedere sotto la loro diretta responsabilità. In caso di inadempienza agli studenti non sarà riconosciuta l'annualità di corso, non potranno sostenere i relativi esami, e nei casi più gravi, potranno essere adottati i conseguenti provvedimenti disciplinari;
 - Per le attività di musica d'insieme, da camera, coro, orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente (svolgimento di concerti, saggi ecc...) l'impegno alla presenza è obbligatorio per tutte le lezioni, salvo gravi e giustificati motivi; le assenze ingiustificate rappresentano un'infrazione grave poiché compromettono l'esito dell'impegno e del lavoro di altri studenti.
5. Nel piano di studi sono previste anche materie ed esercitazioni che non prevedono un esame finale. La mancata positiva frequenza ai Corsi suddetti costituisce un debito formativo che, qualora non compensato, può pregiudicare l'ammissione ai successivi livelli di studio.
6. L'**orario di lezione** di ogni singolo allievo è proposto direttamente dagli insegnanti; tiene conto delle esigenze complessive di funzionamento didattico del Conservatorio (in particolare della compatibilità con la frequenza alle altre materie), delle esigenze interne alla classe e, per quanto possibile, delle motivate esigenze personali dell'allievo riferite alla frequenza ad altra scuola e alla distanza della residenza dalla sede del Conservatorio.
7. Le **assenze** vanno giustificate per iscritto a tutti i rispettivi docenti dopo ogni periodo di assenza. L'accoglimento della giustificazione spetta al singolo docente per la propria materia e al Direttore in generale e nei casi di assenze reiterate. Le assenze, anche se giustificate, possono compromettere il riconoscimento del profitto e l'accesso agli esami.
8. Dopo tre assenze consecutive non motivate, i docenti sono tenuti a segnalare l'assenza alla Segreteria didattica che adotterà i conseguenti provvedimenti.
9. Le assenze ingiustificate possono comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari. Qualora le assenze ingiustificate raggiungano il numero di 15 in un anno, anche in una sola materia e anche non consecutivamente, l'allievo può essere radiato d'ufficio dall'Istituto. Il provvedimento di radiazione è disposto dal Direttore su delibera motivata del Consiglio accademico.
10. In caso di radiazione gli allievi non hanno la possibilità di chiedere l'ammissione al Conservatorio per l'anno accademico successivo.



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI PRE-ACCADEMICI

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 ottobre 2010

Modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 27 marzo 2012

Art. 13. - Norme comuni per lo svolgimento degli esami di profitto


1. Gli esami si svolgono nei periodi stabiliti dal Calendario Accademico.
2. La votazione di ogni esame è espressa con voto unico in decimi, con frazioni di quarti di voto.
3. Le Commissioni d'esame, nominate dal Direttore del Conservatorio, sono formate da un numero dispari di docenti (minimo tre) della medesima disciplina o, in mancanza, di discipline affini o di comprovata competenza nello specifico settore. Va prevista, di norma, la presenza del docente preparatore.
4. Le Commissioni d'esame sono presiedute dal Direttore o da un suo delegato.

Art. 14. - Esami di conferma ai corsi pre-accademici.

1. L'esame di conferma ai corsi pre-accademici (d'ora in poi: **esame di conferma PA**) si svolge in sessione estiva, al termine del primo anno di frequenza. L'esame definisce l'effettivo anno di corso relativo alla materia principale sulla base dell'accertamento del reale progresso negli studi da parte dello studente, sulla base delle abilità e competenze dimostrate. L'esame di conferma PA può coincidere con l'esame di promozione PA e con l'esame di compimento di livello PA.
2. All'esame di conferma PA ogni allievo è iscritto d'ufficio.
3. L'allievo è confermato se consegue una valutazione di almeno 6 punti su dieci.
4. In caso di esito negativo lo studente viene dimesso dal Conservatorio.
5. L'assenza all'esame, se non tempestivamente giustificata in relazione a fatti gravi e documentati, comporta la mancata conferma.
6. **Solo in casi eccezionali** e su richiesta motivata dell'insegnante è possibile ottenere un rinvio dell'esame di conferma PA; in tal caso, l'esame si svolge entro la sessione invernale dell'anno successivo.
8. Gli allievi che non superino l'esame di conferma PA hanno la possibilità di chiedere, per l'anno accademico successivo, l'ammissione ad una Scuola diversa da quella d'uscita.
9. In sede di esame di ammissione PA, o comunque nell'anno di prima frequenza a discipline diverse da quella principale, è possibile riconoscere all'allievo abilità e competenze già acquisite e quindi proporre al Direttore di assegnare l'allievo ad anno di corso più avanzato. Ciò non ha riflesso diretto con l'esito dell'esame di conferma PA e con l'anno di corso della materia principale.

Art. 15. - Esami di promozione ai corsi pre-accademici.

1. L'esame di promozione ai corsi pre-accademici (d'ora in poi: **esame di promozione PA**) si svolge in sessione estiva o autunnale, al termine di ogni anno di frequenza: sulla base delle conoscenze e abilità acquisite e delle competenze dimostrate, l'allievo consegue o meno la promozione al successivo anno di corso relativamente alla singola disciplina.
L'esame di promozione PA può coincidere con l'esame di compimento di livello PA.



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI PRE-ACCADEMICI


Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 ottobre 2010

Modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 27 marzo 2012

2. All'esame di promozione PA gli allievi sono iscritti d'ufficio alla sessione estiva. Chi intenda sostenere uno o più esami direttamente in sessione autunnale è tenuto a presentare specifica domanda d'iscrizione nel periodo indicato dal Calendario accademico.
3. L'allievo è promosso se consegue una valutazione di almeno 6 punti su dieci.
4. Con votazione pari a 5 punti conseguita in sessione estiva, lo studente è ammesso d'ufficio a ripetere l'esame in sessione autunnale.
5. Con votazione inferiore a 6 punti in sessione autunnale, o inferiore a 5 punti in qualunque sessione, il candidato è respinto.
6. In caso di assenza all'esame nella sessione indicata, se non tempestivamente giustificata in relazione a fatti gravi e documentati, il candidato si intende respinto.

Art. 16. - Esami di compimento di livello pre-accademico

1. Gli **esami di compimento di livello pre-accademico** (d'ora in poi: **esami di compimento di livello PA**) possono essere sostenuti in sessione estiva, autunnale o invernale.
2. A questi esami sono ammessi, limitatamente alle sessioni estiva e autunnale, anche candidati esterni purché non iscritti, alla data del 15 marzo, presso alcun Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato.
3. L'iscrizione all'esame è obbligatoria e va presentata, per ciascuna materia, nei periodi indicati dal Calendario accademico indicando la sessione richiesta.
4. Per superare l'esame occorre ottenere una valutazione di almeno 6 punti su dieci. Nel caso di votazione pari a 10 punti su dieci, su proposta di uno o più componenti la Commissione e su parere unanime della Commissione stessa, può essere attribuita la lode.
5. Con votazione pari a 5 punti conseguita in sessione estiva, lo studente è ammesso d'ufficio a ripetere l'esame in sessione autunnale.
6. Una votazione inferiore a 5 punti, conseguita in qualunque sessione, o l'assenza all'esame nella sessione indicata, se non tempestivamente giustificata in relazione a fatti gravi e documentati, comportano l'impossibilità a reinscrivere al medesimo esame nella sessione immediatamente successiva.
7. Il mancato superamento dell'esame comporta, per gli allievi interni, il mancato superamento di livello relativamente alla singola disciplina.
8. Il passaggio da un livello al successivo avviene con il superamento di tutti gli esami obbligatori relativi alle discipline inserite nel percorso formativo.
9. Il candidato che consegue, all'esame di compimento di livello relativo alla disciplina principale, una votazione non inferiore a 8 punti su dieci ha titolo, limitatamente all'anno in corso e purché abbia rispettato le propedeuticità previste dai piani di studio, all'ammissione di diritto al livello successivo per la medesima disciplina. In caso di ulteriore disponibilità di posti possono essere ammessi anche gli studenti che abbiano conseguito una votazione inferiore.
10. Gli allievi in possesso di tutti gli attestati d'esame previsti nei corsi pre-accademici, sono esenti da debiti qualora ammessi ai corsi superiori di I livello nel successivo anno accademico.



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI PRE-ACCADEMICI

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 ottobre 2010

Modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 27 marzo 2012

Art. 17. - Iscrizione a corsi singoli

1. E' data la possibilità, a coloro che abbiano i requisiti di accesso ai corsi, di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad ottenere attestazione del livello di competenza acquisito per la specifica disciplina.
2. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Direttore, sulla base degli eventuali indirizzi approvati dal Consiglio accademico e, comunque, sentiti i docenti interessati.
3. Le tasse d'iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione.


Art. 18. - Esibizioni pubbliche degli studenti

1. Tutti gli allievi hanno l'obbligo, salvo gravi motivi, di partecipare alle attività d'Istituto.
2. A tutti gli studenti, salvo motivato parere contrario del rispettivo docente, è assicurata l'opportunità di esibirsi in pubblico almeno una volta all'anno in occasione dei saggi di classe che sono parte integrante dell'attività didattica ordinaria.
3. Per esibirsi nei concerti interni ed esterni d'Istituto gli studenti vengono selezionati tramite audizione. La partecipazione diviene obbligatoria dopo che l'allievo - o la famiglia, nel caso di minori - abbia dato la propria disponibilità e il docente di riferimento abbia espresso parere favorevole.
4. Per partecipare a qualsiasi iniziativa, concorso, esibizione o manifestazione musicale esterna non programmata dal Conservatorio, l'allievo deve comunicarlo in anticipo alla direzione che si riserva di accordare o meno il nulla-osta, tenuto conto del parere del docente di riferimento, dell'andamento formativo dell'allievo e della tipologia di manifestazione esterna alla quale lo stesso intende partecipare.

Art. 19. - Trasferimenti

1. Le domande di trasferimento da o verso altro Conservatorio vanno presentate a entrambe le istituzioni entro il mese di luglio di ogni anno, salvo sopravvenuti motivi di forza maggiore debitamente documentati. Il Conservatorio di destinazione provvede a richiedere il nulla osta a quello di provenienza.
2. Le domande presentate fuori termine sono prese in considerazione solo se motivate da ragioni eccezionali e documentate.
3. Per le richieste di trasferimento in ingresso il Conservatorio si riserva la facoltà di subordinare l'accettazione alla disponibilità dei posti e ad una verifica dei livelli di apprendimento conseguiti dall'allievo.

Art. 20. - Sospensione e rinuncia agli studi



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI PRE-ACCADEMICI

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 ottobre 2010

Modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 27 marzo 2012

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per un anno accademico per documentati motivi. La sospensione è concessa dal Direttore. La riammissione è concessa fatta salva l'effettiva disponibilità del posto.
2. Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.
3. Il mantenimento del posto, valutate la domanda di sospensione e la situazione delle iscrizioni, può essere concesso dal Direttore sentito il Consiglio Accademico. In tal caso lo studente è tenuto a versare l'importo stabilito dal Consiglio di amministrazione.
4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio, con regolare esame di ammissione.
5. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione entro sei mesi dalla scadenza dei termini è considerato rinunciatario.
6. La rinuncia non comporta il rimborso delle tasse e dei contributi versati.
7. Lo studente che sia stato riammesso dopo aver rinunciato agli studi è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 21. - Tasse e contributi. Esoneri


1. Gli allievi e i candidati esterni sono tenuti al pagamento delle tasse stabilite dalla Legge e dei contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio.
2. Annualmente il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, determina l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi, nonché le condizioni per gli eventuali esoneri e rimborsi.

Art. 22. - Studi compiuti all'estero.

1. Gli studenti iscritti al Conservatorio che hanno frequentato scuole musicali all'estero possono chiedere al Conservatorio la valutazione degli studi per i quali hanno sostenuto un esame, al fine di riconoscerne l'eventuale corrispondenza. Alla domanda deve essere allegata la documentazione completa, tradotta ufficialmente in italiano, dei programmi svolti e degli esami sostenuti.

Art. 23. - Sanzioni disciplinari

1. Nei casi di infrazione al presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal Regolamento Didattico del Conservatorio.



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI PRE-ACCADEMICI

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 ottobre 2010

Modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 27 marzo 2012

Capo IV – REGIME TRANSITORIO

Art. 24. - Opzione per i nuovi ordinamenti.

1. Quale riferimento tra la struttura di certificazioni dell'ordinamento previgente e quella propria dei corsi di fascia pre-accademica, si definisce lo schema di corrispondenze previsto nell'Appendice 4 del presente Regolamento
2. Gli studenti iscritti ai corsi dell'ordinamento pre-vigente possono transitare a domanda ai corsi pre-accademici. Il Conservatorio valuta ed eventualmente riconosce le certificazioni acquisite nel precedente contesto.

Capo V – NORME FINALI

Art. 25. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'Istituto.

Art. 26. - Modifiche al presente regolamento

1. Eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio accademico nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 27. - Controversie

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio accademico.

Art. 28. - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti, al Regolamento Didattico del Conservatorio e alle determinazioni del Consiglio Accademico.